REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali **2013**

Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

— disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e presentazione candidature
— modelli dei documenti necessari per la presentazione delle candidature

A cura del Servizio elettorale
della Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio provveditorato e servizi generali

Sommario

Premessa **5**

La presentazione delle candidature nelle elezioni regionali

Formazione delle candidature 6

Elettorato passivo – Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 6

Altre cause ostative alla candidatura 6

Candidatura alla carica di Presidente della Regione 6

Candidatura alla carica di consigliere regionale 7

Gruppo di liste e coalizione di gruppi di liste 7

Quote di genere 8

Documenti necessari per la presentazione delle candidature 11

Sottoscrizione dei documenti 12

Autenticazioni

Soggetti competenti 13

Modalità 13

Deposito delle candidature

Termini e soggetti competenti al deposito 15

Compiti della segreteria dell'Ufficio centrale regionale 15

Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Contenuto 16

Allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste 16

Dichiarazione di presentazione delle candidature
con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Numero dei sottoscrittori 19

Esenzioni 19

Contenuto della dichiarazione 19

Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature: certificati elettorali 20

Atto di deposito

Contenuto 22

Allegati all'atto di deposito 22

Dichiarazione di presentazione delle candidature
senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Contenuto 24

Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo
di raccolta delle sottoscrizioni 24

Disposizioni particolari per i gruppi di liste presentati
da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena

Dichiarazioni di presentazione 25

Numero di sottoscrizioni 25

Effetti della dichiarazione di collegamento sull'attribuzione dei seggi 25

Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature

Rinuncia alla candidatura 26

Decesso di un candidato consigliere 26

**Rappresentanti delle liste circoscrizionali
presso gli Uffici elettorali di sezione**

Soggetti competenti alla designazione 27

Modalità di designazione 27

Contemporaneità 27

Requisiti e compiti 27
Organi cui va consegnata la designazione....28

Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale

Designazioni....29
Requisiti e compiti 29
Organi cui va consegnata la designazione....29

Esame delle candidature e adempimenti successivi

Organo competente e termini....30

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.... 31

Controllo della data e dell'ora di presentazione nonché della qualifica dei depositanti....31
Controllo della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste....31
Esame del contrassegno 31
Controllo della dichiarazione di presentazione delle candidature....31
Controllo delle singole candidature....32

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni dell'Ufficio centrale regionale 34
Adempimenti finali 34

Impugnazione dei provvedimenti di ammissione
o esclusione dell'Ufficio centrale regionale

Le novità introdotte dal Codice del processo amministrativo....35

Note....36

Allegato A

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190....38

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto....43

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia....48

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale 58

Allegato B

Schema riepilogativo dei documenti occorrenti per la presentazione delle candidature....70

Allegato C

Modelli 72

Premessa

Le elezioni regionali sono disciplinate dalla legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*) e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*).

La legge regionale statutaria 17/2007 disciplina la forma di governo della Regione (Titolo II) e il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale (Titolo III); con l'approvazione della legge regionale 28/2007 il legislatore regionale ha completato l'operazione avviata con la legge statutaria, disciplinando in modo organico e dettagliato le diverse fasi del procedimento elettorale, nonché l'organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali.

Le presenti istruzioni illustrano la fase concernente la presentazione delle candidature. La materia è disciplinata in modo dettagliato dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 17/2007 e dal Capo IV (artt. 14 – 21) della legge regionale 28/2007.

L'esame e l'ammissione delle candidature sono effettuate dall'Ufficio centrale regionale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28/2007, competente anche in ordine alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

L'Ufficio centrale regionale opera presso la **Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, via Sabbadini, n. 31**.

I modelli dei documenti necessari per la presentazione delle candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it nella sezione "Elezioni – Elezioni regionali 2013 – Presentazione e ammissione delle candidature".

La presentazione delle candidature nelle elezioni regionali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo – Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Per essere eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale occorre:

– essere elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
– aver compiuto il **venticinquesimo** anno di età entro il primo giorno di votazione.

I casi di **incandidabilità** relativi alle elezioni regionali sono regolati dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità*) e riguardano coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato una pena per determinati tipi di reato; l'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di queste condizioni è nulla.

La legge prevede poi una serie di cause di **ineleggibilità** nei confronti di particolari categorie di soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. Per le elezioni regionali, tali cause sono disciplinate dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21. Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni. Le cause di ineleggibilità che esistono al momento dell'elezione comportano l'invalidità della stessa.

Esistono, inoltre, una serie di cause di **incompatibilità** con le cariche di Presidente della Regione e consigliere regionale che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente presso il quale svolge il mandato. Queste cause, anch'esse disciplinate nella legge regionale 21/2004, non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Le disposizioni relative alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni regionali sono riportate nell'Allegato A.

Altre cause ostative alla candidatura

Devono, infine, essere tenute presenti le seguenti ulteriori cause ostative alla candidatura:

– il Presidente della Regione non può immediatamente ricandidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo;
– non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto la stessa carica per tre legislature consecutive; si precisa che questa disposizione trova applicazione a decorrere dalle elezioni 2018. [1]

Candidatura alla carica di Presidente della Regione

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve presentare la propria candidatura al momento della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale. Poiché la circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con l'intero territorio regionale, la candidatura è unica per le 5 circoscrizioni elettorali.

Il candidato alla carica di Presidente della Regione **non può presentarsi come candidato consigliere**

nelle liste circoscrizionali, pena la cancellazione del suo nome dalla lista nella quale fosse incluso. [2]

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione è contraddistinto da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione e deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. Il collegamento è efficace solo se la dichiarazione del candidato Presidente converge con le dichiarazioni di collegamento del gruppo o dei gruppi di liste con i quali è collegato.

È bene precisare che **l'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste** allo stesso collegati. Allo stesso modo, l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso. [3]

Candidatura alla carica di consigliere regionale

In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

Il candidato alla carica di consigliere regionale non può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né può essere presente in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno. [4]

Gruppo di liste e coalizione di gruppi di liste

Per l'elezione del Consiglio regionale, il territorio regionale è suddiviso in 5 circoscrizioni e precisamente:

1) circoscrizione elettorale di Trieste, corrispondente al territorio della Provincia di Trieste;
2) circoscrizione elettorale di Gorizia, corrispondente al territorio della Provincia di Gorizia;
3) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente al territorio della Provincia di Udine esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo;
4) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo;
5) circoscrizione elettorale di Pordenone, corrispondente al territorio della Provincia di Pordenone.

Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore ad un terzo di tale numero, arrotondato all'unità superiore. [5]

In ogni caso, le liste non possono comprendere meno di due candidati. [6]

Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un **gruppo di liste**. Ciascun gruppo di liste, a pena di esclusione, è collegato al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presenta lo stesso programma elettorale. Affinché si formi un gruppo di liste, le liste circoscrizionali devono essere presenti **in almeno 3** circoscrizioni elettorali.

Più gruppi di liste collegati allo stesso candidato alla carica di Presidente della Regione costituiscono una **coalizione di gruppi di liste** e presentano lo stesso programma elettorale con l'indicazione del medesimo candidato Presidente.

Quote di genere

Ogni lista circoscrizionale **deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60%**, arrotondato all'unità superiore, **di candidati dello stesso genere**. [7]

All'interno della lista i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

Se la lista è composta di due candidati, ai fini del rispetto delle quote di genere, questi dovranno essere di genere diverso. [6]

Di seguito sono indicati, per ogni circoscrizione elettorale, il numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste circoscrizionali e le quote di genere da rispettare.

CIRCOSCRIZIONE di TRIESTE		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE
9	**9**	**3**
CANDIDATI STESSO GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere 60%	candidati altro genere 40%
9	6	3
8	5	3
7	5	2
6	4	2
5	3	2
4	3	1
3	2	1

CIRCOSCRIZIONE di GORIZIA		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE
5	**5**	**2**
CANDIDATI STESSO GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere 60%	candidati altro genere 40%
5	3	2
4	3	1
3	2	1
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE di UDINE		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE
18	**18**	**6**
CANDIDATI STESSO GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere 60%	candidati altro genere 40%
18	11	7
17	11	6
16	10	6
15	9	6
14	9	5
13	8	5
12	8	4
11	7	4
10	6	4
9	6	3
8	5	3
7	5	2
6	4	2

CIRCOSCRIZIONE di TOLMEZZO		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE
3	**3**	**2**
CANDIDATI STESSO GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere 60%	candidati altro genere 40%
3	2	1
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE di PORDENONE		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE
12	**12**	**4**
CANDIDATI STESSO GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere 60%	candidati altro genere 40%
12	8	4
11	7	4
10	6	4
9	6	3
8	5	3
7	5	2
6	4	2
5	3	2
4	3	1

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232 e sentenza Consiglio di Stato, V Sez., 16 aprile 2012, n. 2178). In particolare, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo d.P.R.;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Ai sensi dell'articolo 9 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235/è ammessa la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. La dichiarazione è resa unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura (si veda l'allegato **modello n. 9-bis**).

Il procedimento per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale prevede la consegna alla **segreteria dell'Ufficio centrale regionale** di due atti fondamentali:

- la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- le dichiarazioni di presentazione delle candidature che, nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, devono essere accompagnate da un atto di deposito.

La previsione di due atti distinti è fonte di semplificazione in quanto consente di ridurre il numero di documenti da depositare. Infatti, i documenti che si riferiscono ad un gruppo di liste nel suo complesso (quali, ad esempio, il contrassegno e il programma elettorale) sono allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e vengono presentati in un'unica soluzione. [8]

Diversamente, i documenti che riguardano in modo specifico la singola lista circoscrizionale (ad esempio, le sottoscrizioni e le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale) devono essere allegati alla relativa dichiarazione di presentazione e devono quindi essere depositati per ciascuna circoscrizione nella quale la lista viene presentata. [9] La presentazione, anche in questo caso, viene fatta presso l'Ufficio centrale regionale.

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it nella sezione "Elezioni – Elezioni regionali 2013 – Presentazione e ammissione delle candidature".

Sottoscrizione dei documenti

I documenti necessari [10] per la presentazione delle candidature (dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni e programma elettorale) devono essere sottoscritti da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007, ovvero:

- presidente nazionale del partito o gruppo politico;
- segretario nazionale del partito o gruppo politico;
- presidente regionale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale;
- segretario regionale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale;
- persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate con le modalità illustrate nel paragrafo "*Autenticazioni*".

Ciascun atto può essere sottoscritto da un soggetto diverso, purché appartenente alle categorie appena elencate.

In definitiva, la sottoscrizione dei documenti deve provenire dal rappresentante legale del partito o gruppo politico, ovvero dalla persona idonea a rappresentare il soggetto politico all'esterno. Inoltre, i soggetti devono comprovare la carica ricoperta esibendo l'atto che attesta la propria qualifica in seno al partito o gruppo politico o l'atto di incarico da parte dei soggetti titolari del potere di firma.

Autenticazioni

Soggetti competenti

Tutte le autenticazioni del procedimento elettorale relativo alle elezioni regionali devono essere effettuate dai soggetti individuati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007, ovvero:

- consiglieri regionali;
- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della Provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

I consiglieri comunali e provinciali devono comunicare in forma scritta la propria disponibilità ad autenticare, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia. Si tratta di semplice comunicazione, non soggetta ad autorizzazione.

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Modalità

L'autenticazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) ed in particolare:

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono pertanto validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sez., 18 giugno 2001, n. 3212 e, da ultimo, Consiglio di Stato, V Sez., 29 ottobre 2012, n. 5504).

L'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Inoltre, con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante. [11]

Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al **90° giorno antecedente** il termine finale per la presentazione delle candidature. [12]

I soggetti competenti all'autenticazione dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Ad esempio:

- i consiglieri regionali possono autenticare le sottoscrizioni nell'intero territorio regionale;
- i consiglieri provinciali possono autenticare le sottoscrizioni nel territorio della provincia di appartenenza;
- i consiglieri comunali possono autenticare le sottoscrizioni nel territorio del comune di appartenenza.

I soggetti competenti possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni e anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista.

L'Amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

Termini e soggetti competenti al deposito

Il deposito delle candidature alla carica di Presidente e alla carica di consigliere regionale – inteso come "materiale" consegna all'organo competente – è effettuato alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale presso la **Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine**, **via Sabbadini n. 31**, dalle ore **8.00** alle ore **20.00** del **trentaseiesimo giorno** e dalle ore **8.00** alle ore **12.00** del **trentacinquesimo giorno** antecedenti la data delle elezioni.

Il deposito degli atti di presentazione delle candidature è compiuto dal presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da una persona incaricata dagli stessi soggetti con atto autenticato. [13] In proposito, si rinvia alle considerazioni esposte in "*Sottoscrizione dei documenti*".

Compiti della segreteria dell'Ufficio centrale regionale

La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia a chi deposita le candidature una ricevuta degli atti presentati, firmata dallo stesso depositante, nella quale sono indicati:

- il giorno e l'ora del deposito;
- l'elenco degli atti depositati;
- l'identità del depositante;
- il numero d'ordine progressivo attribuito secondo l'ordine di deposito.

La segreteria dell'Ufficio centrale regionale attribuisce provvisoriamente a ciascun gruppo di liste un numero progressivo, dato dall'ordine di deposito degli atti. Tale numero progressivo sarà poi utilizzato per stabilire l'ordine di presentazione della lista ai fini sia dell'eventuale esclusione del candidato consigliere regionale compreso in più liste circoscrizionali con contrassegno diverso, sia della ricusazione del contrassegno identico o confondibile a quello di altro partito o gruppo politico già presentato con numero progressivo inferiore. Le incompletezze e le irregolarità riscontrate saranno indicate nella ricevuta rilasciata al depositante.

La segreteria dell'Ufficio centrale regionale non può rifiutarsi di ricevere gli atti inerenti la presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando rileva che la documentazione è irregolare, incompleta o presentata oltre il termine.

Va inoltre precisato che, su richiesta degli interessati, la lista incompleta dei documenti allegati può essere restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, la stessa assume il numero progressivo spettante al momento della ripresentazione. È invece vietato integrare la documentazione incompleta o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Contenuto

La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste (*Modello n. 1*) – debitamente sottoscritta e autenticata – deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la sua descrizione analitica, con l'indicazione anche dei colori;

b) la denominazione delle liste circoscrizionali;

c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate.

Si ricorda che il gruppo di liste deve presentare liste circoscrizionali in almeno 3 circoscrizioni elettorali;

d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso.

La dichiarazione è efficace solo se convergente con quella sottoscritta dal candidato alla carica di Presidente della Regione ed allegata alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste; [14]

e) la descrizione del contrassegno che contraddistingue il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Ciascun candidato Presidente della Regione può contraddistinguere la propria candidatura o con un proprio simbolo o con i contrassegni presentati dai gruppi di liste con i quali dichiara il collegamento; [15]

f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste e di uno supplente.

Il rappresentante del gruppo di liste è incaricato di assistere alle operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi e alle liste circoscrizionali ammesse. Inoltre il rappresentante designato può assistere, presso l'Ufficio centrale regionale, alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste devono essere allegati i seguenti documenti:

a) **tre copie del contrassegno** con il quale sono contraddistinte le **liste circoscrizionali**.

Per garantirne l'esatta riproduzione, il contrassegno deve avere forma circolare con diametro di cm. 10 ed essere riprodotto su carta fotografica e stampato in modalità CMYK. Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. Inoltre, è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Affinché l'Ufficio centrale regionale non ricusi il contrassegno, lo stesso:

- non deve essere identico o facilmente confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Costituiscono elementi di confondibilità – oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale – i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, sia considerati congiuntamente che separatamente, anche se composti o rappresentati graficamente in maniera diversa;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, a causa del loro utilizzo tradizionale da parte di altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

– non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'articolo 6-bis, comma 2-bis, della legge regionale 14/1995 prevede che i contrassegni siano riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di cm. 2.
Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda, dunque, il modello di contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, per il quale si richiede il formato di cm. 10, che è il più adatto alle operazioni di carattere tipografico necessarie per la predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

b) nel caso di **contrassegno composito**, le **dichiarazioni** firmate e autenticate dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione **all'utilizzo del proprio simbolo** (*Modello n. 10*).

Il gruppo di liste può infatti scegliere di essere contraddistinto da un cosiddetto contrassegno composito, ovvero formato in tutto o in parte dai simboli usati da più partiti o gruppi politici. In questo caso, alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste va allegata la dichiarazione firmata e autenticata dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici con la quale gli stessi autorizzano l'utilizzo del proprio simbolo. La dichiarazione è sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 14, comma 2, della l. r. 28/2007 e la firma è autenticata nei modi già descritti in "*Autenticazioni*";

c) la **dichiarazione**, firmata e autenticata, del **candidato** alla carica di **Presidente** della Regione contenente la **descrizione del contrassegno** (o dei contrassegni) con il quale intende contraddistinguere la propria candidatura (*Modello n. 6*).

Il candidato Presidente può, infatti, scegliere di contraddistinguere la propria candidatura con un proprio contrassegno o con il contrassegno o i contrassegni dei gruppi di liste con i quali ha dichiarato il collegamento, potendo quindi verificarsi il caso di un candidato contraddistinto da due o più contrassegni diversi. [16]

d) **tre copie del contrassegno** (o dei contrassegni) con il quale è contraddistinto il **candidato** alla carica di **Presidente** della Regione.

Per le caratteristiche del contrassegno del candidato Presidente, valgono le indicazioni fornite in merito al contrassegno del gruppo di liste;

e) la **dichiarazione**, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di **collegamento con il gruppo di liste**, contenente anche l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali il candidato è eventualmente collegato (*Modello n. 7*).

Si ricorda che la dichiarazione è valida solamente se convergente con quella resa dai gruppi di liste collegati;

f) nel caso di coalizione di gruppi di liste, la **dichiarazione**, firmata e autenticata, del candidato alla carica di **Presidente** con la quale si indica il **gruppo incaricato di depositare il contrassegno** che contraddistingue il candidato Presidente e il programma elettorale della coalizione (*Modello n. 7*).

Nel caso di coalizione di gruppi di liste, non è necessario che ciascun gruppo depositi il contrassegno del candidato Presidente e il programma elettorale; tale deposito sarà effettuato da un solo gruppo di liste, mentre gli altri gruppi depositeranno la dichiarazione sopra descritta;

g) il **programma elettorale** sottoscritto con firma autenticata da un rappresentante del partito o gruppo politico.

Nel caso di una coalizione di gruppi di liste il programma elettorale:

- è lo stesso per l'intera coalizione;
- contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione;
- è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Numero dei sottoscrittori

In ciascuna circoscrizione elettorale, le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori **iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione**. Il numero di sottoscrizioni richieste varia a seconda della circoscrizione in cui le liste si presentano ed in particolare: [17]

Circoscrizioni elettorali:	NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	
	MINIMO	MASSIMO
Circoscrizione elettorale di TRIESTE	**1.000**	**1.500**
Circoscrizione elettorale di GORIZIA	**1.000**	**1.500**
Circoscrizione elettorale di UDINE	**1.000**	**1.500**
Circoscrizione elettorale di TOLMEZZO	**750**	**1.100**
Circoscrizione elettorale di PORDENONE	**1.000**	**1.500**

Esenzioni

Sono esonerate dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le liste relative a partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno 1 seggio. [18]

In questo caso le liste dei candidati sono semplicemente sottoscritte dai soggetti indicati dalla legge regionale e autenticate nei modi già descritti in "*Autenticazioni*".

In sintesi, sono soggette all'obbligo di sottoscrizione le liste di candidati:
- presentate da partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato candidature con proprio contrassegno alle scorse elezioni del Consiglio regionale, non hanno ottenuto almeno 1 seggio;
- presentate da partiti o gruppi politici che, pur essendo attualmente rappresentati in Consiglio regionale, non hanno presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni regionali;
- presentate da un nuovo partito o gruppo politico.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere presentata per ogni circoscrizione elettorale presso l'Ufficio centrale regionale e deve contenere i seguenti elementi essenziali (*Modello n. 3*):

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione.

Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale.

Anche la denominazione della lista deve essere conforme a quella contenuta nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome, ilcognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale.

I candidati alla carica di consigliere regionale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

I numeri minimo e massimo dei candidati da comprendere nella lista sono calcolati secondo quanto indicato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007 e vengono eventualmente arrotondati all'unità superiore. Si tenga presente che le liste in ogni caso non possono comprendere meno di due candidati.

Si sottolinea che il **numero minimo** dei candidati da comprendere nella lista è **vincolante** in quanto le liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto vengono escluse. [19] Viceversa, il superamento del numero massimo determina il depennamento dei candidati eccedenti da parte dell'Ufficio centrale regionale.

Occorre inoltre sottolineare l'importanza di rispettare nella composizione della lista dei candidati la proporzione di rappresentanza di genere (le c.d. "*quote di genere*"). Anche le liste che non rispettano tale prescrizione vengono infatti **escluse** dall'Ufficio centrale regionale;

e) l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

f) i sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi già indicati in "*Autenticazioni*", dal numero di elettori riportato nelle tabelle del paragrafo "*Numero dei sottoscrittori*".

Il limite minimo e massimo di sottoscrizioni è vincolante. Le liste non sottoscritte dal prescritto numero di elettori sono infatti escluse. [20]

Per ciascun sottoscrittore della lista deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di iscrizione elettorale. In calce a ciascun sottoscrittore va indicata, da parte di chi autentica, la modalità con cui è avvenuta l'identificazione.

Ciascun elettore può sottoscrivere **una sola dichiarazione** di presentazione di candidature. Chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 a 1.000 €. [21]

Gli elettori che non sono in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni davanti ad un notaio, al segretario comunale o ad un altro impiegato delegato dal sindaco; il verbale della dichiarazione deve essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature: certificati elettorali

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; pertanto a ciascun esemplare del Modello n. 3 devono essere allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori la cui firma è contenuta nello stesso modello.

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in un unico atto, e sono rilasciati dal sindaco

nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. Per garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, gli uffici comunali sono aperti nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione per non meno di 8 ore dal lunedì al sabato e 4 ore la domenica. Gli orari di apertura devono essere esposti e chiaramente visibili anche nelle ore di chiusura degli uffici. Nel caso di ritardo doloso o colposo da parte del sindaco nel rilascio di tali certificati, il prefetto invia presso il comune un commissario *ad acta* per l'immediato rilascio degli stessi. [22]

Si ricorda che in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata, fermo restando il termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione delle candidature presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale.

Per la raccolta delle firme devono essere utilizzate tante copie del **Modello n. 3**, stampate in formato A3 fronte/retro, quante sono necessarie a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. Per agevolare la successiva attività di controllo, è opportuno che a ciascun modello vengano allegati i certificati elettorali dei relativi sottoscrittori.

Atto di deposito

Contenuto

La dichiarazione di presentazione delle candidature (ovvero l'insieme di tutti i modelli di dichiarazioni di presentazione delle candidature contenenti le sottoscrizioni raccolte) è consegnata insieme ad un atto di deposito (*Modello n. 4*) sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti previsti dalla legge.

L'atto di deposito deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione (in conformità a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste);

b) la denominazione della lista circoscrizionale;

c) l'indicazione di due delegati incaricati di designare – anche disgiuntamente – personalmente o per mezzo di persone autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

I delegati di una lista non possono essere anche delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato Presidente.

Allegati all'atto di deposito

All'atto di deposito vanno allegati i seguenti documenti:

a) i **certificati** di iscrizione nelle liste elettorali dei comuni della Regione del candidato **Presidente** e dei candidati **consiglieri** regionali.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, vale quanto già detto in relazione ai certificati dei sottoscrittori;

b) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **Presidente** della Regione, sottoscritta con firma autenticata.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura (*Modello n. 8*) il candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare:

– che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo di mandati consecutivi;

– di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

c) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **consigliere** regionale, sottoscritta con firma autenticata.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura (*Modello n. 9*) il candidato alla carica di consigliere regionale deve dichiarare:

– che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo di mandati consecutivi;

– di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali con contrassegni diversi.

Le dichiarazioni sono sottoscritte dai candidati e autenticate nei modi già indicati in "*Autenticazioni*". Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

d) le **dichiarazioni sostitutive** dei candidati alla carica di **Presidente** della Regione e **consigliere** regionale attestanti l'**insussistenza di cause di incandidabilità e le eventuali sentenze di con-**

danna riportate. [23]

Nella dichiarazione sostitutiva (*Modello n. 9-bis*) i candidati dichiarano:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 235/2012;
- di non aver riportato sentenze di condanna o sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale – se definitive – riportate per delitti non colposi, anche al di fuori dei casi sopra contemplati o le eventuali sentenze riportate.

Al contrario degli altri documenti da allegare alle dichiarazioni di presentazione delle candidature, per queste dichiarazioni sostitutive, che sono rese ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, **la firma non richiede alcuna autenticazione** e non è necessaria la presentazione della copia di un documento di identità del candidato.

Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Contenuto

Per i partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni regionali hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale, la dichiarazione di presentazione della lista (*Modello n. 5*) per ogni circoscrizione elettorale deve essere sottoscritta dal presidente o segretario nazionale del partito o movimento politico, dal presidente o segretario regionale, dal presidente o segretario provinciale del partito o movimento politico o da rappresentanti incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato. La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata nei modi già indicati in "*Autenticazioni*".

Analogamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, l'atto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione.

Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale.

Per la formazione delle liste dei candidati consiglieri, si rimanda a quanto già illustrato per le dichiarazioni di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni;

e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare – anche disgiuntamente – personalmente o per mezzo di persone autorizzate con atto autenticato i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature vanno allegati:

a) i **certificati** di iscrizione del candidato **Presidente** e dei candidati **consiglieri** regionali nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **Presidente** della Regione (*Modello n. 8*);

c) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **consigliere** regionale (*Modello n. 9*).

d) le **dichiarazioni sostitutive** dei candidati alla carica di **Presidente** della Regione e **consigliere** regionale attestanti l'**insussistenza di cause di incandidabilità e le eventuali sentenze di condanna** riportate (*Modello n. 9-bis*).

Per il contenuto analitico degli allegati da presentare, si richiama quanto riportato nel capitolo precedente.

Disposizioni particolari per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena

Dichiarazioni di presentazione

La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena (*Modello n. 2*) è sostanzialmente analoga a quella che riguarda gli altri gruppi di liste, salvo che:

– la dichiarazione di presentazione deve contenere la specifica dichiarazione che il partito o gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena;
– alla dichiarazione di presentazione deve essere allegata - nel caso in cui il gruppo di liste espressivo della minoranza slovena si colleghi con un altro gruppo - la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione. Inoltre, il gruppo di liste con il quale il partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena si collega deve essere presente in tutte le 5 circoscrizioni elettorali.

Anche nella dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali (*Modelli nn. 3 o 5*) deve essere dichiarato che la lista è espressiva della minoranza linguistica slovena.

Numero di sottoscrizioni

I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena che vogliano presentare candidature nelle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine – ove è maggiormente presente tale minoranza – devono raccogliere la metà delle sottoscrizioni richieste per gli altri gruppi di liste, salvo il caso di esonero illustrato nel paragrafo "*Esenzioni*". [24] Ciò significa che per la presentazione delle liste circoscrizionali i gruppi di liste espressivi della minoranza linguistica slovena hanno l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni da parte di non meno di 500 e non più di 750 elettori per le circoscrizioni sopra elencate.

I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono presentare liste anche nelle altre circoscrizioni. In questo caso le liste sono sottoscritte dal medesimo numero di elettori previsto per gli altri partiti o gruppi politici. In proposito si rimanda alle tabelle del paragrafo "*Numero dei sottoscrittori*".

Le modalità di presentazione degli altri documenti sono analoghe a quelle previste per gli altri partiti o gruppi politici.

Effetti della dichiarazione di collegamento sull'attribuzione dei seggi

Se il partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena ha dichiarato il collegamento con un altro partito o gruppo politico e, pur non avendo ottenuto seggi, ha ottenuto una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% dei voti validi, al gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena viene attribuito uno dei seggi ottenuti dall'insieme costituito dai due gruppi collegati. [25]

Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature

Rinuncia alla candidatura

L'accettazione della candidatura da parte del candidato non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può sempre rinunciare; in linea di principio, quindi, si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

Tuttavia, affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produca effetti sulla composizione delle liste, questa deve essere presentata dal candidato: [26]

- ai soggetti competenti ad effettuare il deposito degli atti di presentazione delle candidature (presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale oppure una persona dagli stessi incaricata con atto autenticato);
- entro il 10° giorno antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

L'atto di rinuncia alla candidatura dovrà essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine sopraindicato, il candidato rimarrà compreso nella lista.

Decesso di un candidato consigliere

Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva, in sede di esame ed ammissione delle candidature, né ai fini del computo del numero minimo di candidati presente nella lista né ai fini del rispetto della proporzione di rappresentanza di genere. [27]

Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione

Soggetti competenti alla designazione

Ciascuna lista circoscrizionale può designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso gli Uffici elettorali di sezione. La designazione di due figure serve ad assicurare la continuità nell'esercizio della funzione, per cui potrà essere presente alle operazioni solo uno dei rappresentanti.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.

L'indicazione dei nominativi dei delegati della lista circoscrizionale incaricati di designare, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, è contenuta:

– nel caso di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, nell'atto di deposito;
– nel caso di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, nella dichiarazione di presentazione delle candidature.

La facoltà di autorizzare altre persone alla designazione è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati non sono in grado di conoscere tutte le persone da designare quali rappresentanti di lista presso le sezioni dell'intera circoscrizione; essi si avvarranno pertanto di propri fiduciari, i quali effettueranno la scelta in loro nome.

Modalità di designazione

Poiché le designazioni dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate ai presidenti di ciascun ufficio, è preferibile che le stesse vengano redatte in tanti atti quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Diversamente, le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare contestualmente tanti estratti, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni elettorali presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Contemporaneità

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali e comunali, è consentito designare rappresentante di lista lo stesso elettore per tutte le consultazioni. È però necessario tener conto della circoscrizione elettorale di appartenenza, considerato che per le elezioni regionali, provinciali e comunali, i rappresentanti devono essere elettori rispettivamente di un comune della circoscrizione elettorale regionale, della provincia e del comune .[28]

In caso di contemporaneo svolgimento di più elezioni, se i delegati sono le stesse persone, è consigliabile che la designazione dei rappresentanti per tutte le consultazioni sia effettuata con un unico atto.

Requisiti e compiti

I rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere elettori di un comune della circoscrizione.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

La designazione dei rappresentanti è facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse della lista. I rap-

presentanti, infatti, hanno la funzione di tutelare gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali (hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni) e non fanno parte integrante degli uffici elettorali.

Organi cui va consegnata la designazione

Le designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali sono consegnate:

a) entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

Il segretario controlla la regolarità delle designazioni, accertando che le stesse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la struttura regionale competente in materia elettorale ha trasmesso al sindaco, ovvero dai soggetti dagli stessi indicati con atto autenticato;

b) direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione.

In questo caso, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione provvede all'esame della regolarità delle designazioni e al controllo dei soggetti che hanno effettuato le designazioni.

Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale

Designazioni

Ciascun gruppo di liste può designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale. La designazione di due figure serve ad assicurare la continuità nell'esercizio della funzione, per cui potrà essere presente alle operazioni solo uno dei rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste. I rappresentanti di un gruppo di liste non possono anche essere rappresentanti in un altro gruppo, anche se le liste sono collegate allo stesso candidato Presidente.

Requisiti e compiti

I rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale devono essere elettori di un comune della Regione. [29]

I rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali compiute dall'Ufficio centrale regionale nonché alle operazioni di attribuzione dei seggi.

Organi cui va consegnata la designazione

Le dichiarazioni di presentazione del gruppo di liste, contenenti le designazioni dei rappresentanti, sono depositate presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale insieme agli altri documenti necessari per la presentazione delle candidature e, pertanto, entro i medesimi termini.

Esame delle candidature e adempimenti successivi

Organo competente e termini

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è **l'Ufficio centrale regionale**; le operazioni dell'Ufficio sono disciplinate agli articoli 20 e 21 della legge regionale 28/2007.

L'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, è competente al controllo delle candidature presentate **per tutte e cinque le circoscrizioni**.

L'Ufficio centrale regionale compie le operazioni di controllo della regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature **entro il trentunesimo giorno** antecedente la data delle elezioni.

L'Ufficio centrale regionale è composto da 6 componenti effettivi e 3 supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Regione entro 5 giorni dalla data di fissazione delle elezioni. L'Ufficio è composto da esperti scelti tra magistrati a riposo, docenti universitari in materie giuridiche e segretari comunali e provinciali a riposo. Il Servizio elettorale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme fornisce supporto per le operazioni di competenza dell'Ufficio.

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature, l'Ufficio centrale regionale compie le seguenti operazioni.

Controllo della data e dell'ora di presentazione nonché della qualifica dei depositanti

Preliminarmente, l'Ufficio centrale regionale controlla che la presentazione della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, complete dei relativi allegati, sia avvenuta entro il termine previsto (ore 12.00 del trentacinquesimo giorno precedente la data della votazione). L'Ufficio controlla inoltre che il deposito sia stato effettuato dai soggetti competenti. Se le candidature sono state presentate oltre il termine o da parte di un soggetto che non ne aveva titolo, le dichiara non valide.

Controllo della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

L'Ufficio centrale regionale controlla che la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti allegati siano correttamente sottoscritti e autenticati, che le dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione siano presenti e convergenti e che il gruppo di liste abbia presentato liste circoscrizionali in almeno 3 circoscrizioni elettorali.

Inoltre, l'Ufficio centrale regionale verifica che gli eventuali collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena siano stati effettuati con partiti o gruppi appartenenti alla stessa coalizione, che questi ultimi abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni e che le dichiarazioni di collegamento siano convergenti.

Esame del contrassegno

L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni:

1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, l'Ufficio centrale regionale deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio. [30] Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, l'Ufficio centrale regionale, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi similari, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali; [31]
2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo;
3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale ne dà notizia ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno entro il trentesimo giorno antecedente le elezioni. [32]

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, il gruppo di liste viene escluso.

Controllo della dichiarazione di presentazione delle candidature

L'Ufficio centrale regionale controlla che l'atto di deposito, la dichiarazione di presentazione delle candidature e le dichiarazioni di accettazione delle candidature siano sottoscritte e autenticate nei

modi già indicati in "*Autenticazioni*".

L'Ufficio centrale regionale controlla che il contrassegno della lista sia conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e che il collegamento con il candidato Presidente contenuto nell'atto di deposito o nella dichiarazione di presentazione delle candidature sia conforme a quello attestato nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.

Inoltre, l'Ufficio verifica che:

- nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito dell'eventuale eliminazione di sottoscrizioni prive di autenticazioni rese con le modalità stabilite dalla legge. L'Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta certificato il requisito di elettore. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, l'Ufficio ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima; [33]
- le liste comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto;
- sia rispettata la proporzione di rappresentanza di genere.

Le liste circoscrizionali che non rispettano tali condizioni vengono escluse.

Controllo delle singole candidature

L'Ufficio centrale regionale effettua i seguenti controlli:

1) **dichiarazioni dei candidati**

   L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale:

   - per i quali manca o è incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura;
   - che non hanno compiuto il 25° anno di età o che non lo compiono il primo giorno di votazione;

2) **dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità**

   L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale:

   - per i quali manca la dichiarazione sostitutiva prescritta;
   - a carico dei quali è comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio centrale regionale, la sussistenza di una delle condizioni prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 235/2000 quali cause ostative alla candidatura;

3) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

   L'Ufficio centrale regionale verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

   I candidati alla carica di Presidente e consigliere regionale privi di tali requisiti, o per i quali non è stata presentata la prescritta documentazione, sono esclusi;

4) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

   L'Ufficio centrale regionale nel compiere tale operazione:

   - cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima;
   - controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima;

– controlla che lo stesso candidato non sia compreso in più di 3 liste con lo stesso contrassegno ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo mediante sorteggio.

La lista viene esclusa se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4), il numero dei candidati risulta inferiore a quello minimo prescritto;

5) **numero dei candidati**

L'Ufficio centrale regionale riduce al minimo le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;

6) **alternanza per genere dei nomi dei candidati delle varie liste**

Qualora l'Ufficio centrale regionale riscontri il mancato rispetto dell'ordine dei candidati alternato per genere nelle liste, provvede a rettificare tale ordine, alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

Si ricorda che l'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dei gruppi di liste allo stesso collegati e, viceversa, l'esclusione dell'unico o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nei modi e nei tempi che saranno resi noti al momento del deposito delle candidature.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni dell'Ufficio centrale regionale

Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresenti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

Nella stessa giornata l'Ufficio centrale regionale comunica ai rappresentanti dei gruppi di liste le decisioni definitive di esclusione delle liste e dei candidati. [34]

Nello stesso termine l'Ufficio:

– assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
– assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali, procedendo, nel caso di candidato Presidente collegato ad una coalizione di gruppi di liste, ad un ulteriore sorteggio fra i gruppi di liste all'interno della coalizione.

Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

Adempimenti finali

Dopo le operazioni di cui al precedente paragrafo, il Servizio elettorale:

a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature (*Modello n. 11*) nel quale i candidati alla carica di Presidente e consigliere regionale – con i loro contrassegni – sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi.

Il manifesto viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione; [35]

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione.

Nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione ed i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;

c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione;

d) comunica ai sindaci i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammesse nonché l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

Impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dell'Ufficio centrale regionale

Le novità introdotte dal Codice del processo amministrativo

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, ha introdotto importanti novità in materia di impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio. [36]

In applicazione delle nuove disposizioni, i provvedimenti adottati dall'Ufficio centrale regionale immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o esclusione. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Il ricorso contro l'esclusione di una lista o di un candidato deve essere, a pena di decadenza:

- notificato mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'Ufficio centrale regionale, alla Prefettura (si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1987, n. 5 e dell'art. 27, comma 1, lettera b, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali) e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, l'Ufficio centrale regionale rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- depositato presso la segreteria del T.A.R., che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R.. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. all'Ufficio centrale regionale.

Note

1 Articolo 36 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

2 Articolo 22, comma 5, della l. r. 17/2007.

3 Articolo 20, comma 11, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

4 Articolo 23, comma 3, della l. r. 17/2007.

5 Articolo 23, comma 1, della l. r. 17/2007 e articolo 17, comma 1, lettera d), della l. r. 28/2007.

6 Articoli 17, comma 1, lettera d) e 18, comma 1, lettera d), della l. r. 28/2007.

7 Articolo 23, comma 2, della l. r. 17/2007.

8 Articolo 15 della l. r. 28/2007.

9 Articoli 17 e 18 della l. r. 28/2007.

10 Tutti i documenti del procedimento elettorale sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

11 Articolo 5, comma 3, della l. r. 28/2007.

12 Articolo 5, comma 4, della l. r. 28/2007.

13 Articolo 14 della l. r. 28/2007.

14 Articolo 17, comma 10, della l. r. 28/2007.

15 Articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007.

16 Ciò è possibile in base al combinato disposto dell'articolo 22, comma 5, della l. r. 17/2007 e dell'articolo 16, comma 3, della l. r. 28/2007.

17 Articolo 23, comma 5, della l. r. 17/2007.

18 Articolo 23, comma 8, della l. r. 17/2007.

19 Articolo 20, comma 5, della l. r. 28/2007.

20 Articolo 20, comma 5, lettera e), della l. r. 28/2007.

21 Art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

22 Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

23 Articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e articolo 17, commi 11 lettera b) e 12, lettera b), della l.r. 28/2007.

24 Articolo 23, comma 6, della l. r. 17/2007.

25 Articolo 28, commi 1 e 2, della l. r. 17/2007.

26 Articolo 19, comma 1, della l. r. 28/2007.

27 Articolo 19, comma 2, della l. r. 28/2007.

28 Articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Articolo 12, comma 2, della l. r. 28/2007.

29 Articolo 13, comma 2, della l. r. 28/2007.

30 Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza 28 marzo 1999, n. 344.

31 Tar Veneto, I Sezione, sentenza 16 gennaio 2002, n. 75.

32 Articolo 20, comma 4, della l. r. 28/2007.

33 Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 1993, n. 605 e Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 5504.

34 Articolo 21, comma 2, della l. r. 28/2007.

35 Articolo 21 della l. r. 28/2007.

36 Articoli 23, 126, 127 e 129 dell'allegato 1 e articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Omissis) (. . .)

Capo III
Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario

dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista [dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali] [1], ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

(Omissis) (...)

[1] Per la Regione Friuli Venezia Giulia la documentazione da rendere in sede di presentazione delle candidature per le elezioni regionali è disciplinata dagli artt. 14, 15, 17 e 18 della l.r. 18.12.2007, n. 28.

Capo V
Disposizioni comuni, transitorie e finali

(...) *(Omissis)*

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

(Omissis) (…)

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

(Omissis) (…)

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Art. 2 [1]

(Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte

[1] Per la Regione Friuli Venezia Giulia la documentazione da rendere in sede di presentazione delle candidature per le elezioni regionali è disciplinata dagli artt. 14, 15, 17 e 18 della l.r. 18.12.2007, n. 28.

dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

* Lettera aggiunta dall'art. 33, c. 1 della l.r. 17/2007

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione; *

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Art. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

† Comma sostituito dall'art. 34, c. 1, della l.r. 17/2007

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale. †

‡ Comma aggiunto dall'art. 34, c. 2, della l.r. 17/2007

1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis). ‡

** Comma aggiunto dall'art. 34, c. 2 della l.r. 17/2007

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione. **

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 4

(Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione; *

*** Lettera sostituita dall'art. 35, c. 1, della l.r. 17/2007**

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

   1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

   2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

Art. 5

(Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

Art. 6

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

Art. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale

la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

Art. 9

(Membri della Giunta regionale)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

Art. 10

(Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TITOLO I
Oggetto e disposizioni comuni

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 2

(Durata in carica degli organi)

1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.

2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 3

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

(...) *(Omissis)*

TITOLO III
Sistema elettorale

Art. 19

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

Art. 20

(Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.

2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.

3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.

4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Art. 21

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:

a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;

b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;

c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.

2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno

due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 22

(Candidature)

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Art. 23

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste

che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

Art. 24

(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.

3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

Art. 25

(Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.

2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si

intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

Art. 26

(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.

3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.

4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.

5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.

6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

Art. 27

(Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.

2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Art. 28

(Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena)

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.

2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.

3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 29

(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.

3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

Art. 30

(Surroga)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente

al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.

3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

Art. 31

(Utilizzo delle nuove tecnologie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Art. 32

(Pari opportunità)

1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.

2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.

3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

TITOLO IV
Modifiche alla legge regionale 21/2004 in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 33

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. All'articolo 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.>>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 35

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;>>.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

(Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

(Disciplina del procedimento elettorale)

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.

Art. 38

(Disposizione transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

(Omissis) (...)

Capo III
Uffici elettorali

(Omissis) (...)

Art. 11

(Ufficio centrale regionale)

1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.

2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:

a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;

b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;

c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.

3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:

a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);

b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);

c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).

4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.

5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale re-

gionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.

7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.

Art. 12

(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)

1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.

3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.

4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.

5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Art. 13

(Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)

1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.

3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella

dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.

4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Capo IV
Presentazione e ammissione delle candidature

Art. 14

(Deposito degli atti di presentazione delle candidature)

1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:

a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;

b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.

2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.

3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.

Art. 15

(Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;

b) la denominazione delle liste circoscrizionali;

c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;

d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;

e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presi-

dente della Regione dichiara di essere contraddistinto;

f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.

2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati:

a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;

b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;

c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;

d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.

4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.

Art. 16

(Caratteristiche dei contrassegni)

1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:

a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di

qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.

3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.

Art. 17

(Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; *

* Lettera modificata dall'art.24 della l.r. 21.12.2012, n. 26.

e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'al-

legato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.

6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.

8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.

9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

10. All'atto di deposito sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

Art. 18

(Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; *

* **Lettera modificata dall'art. 25 della l.r. 26/2012.**

e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.

Art. 19

(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.

2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).

Art. 20

(Esame delle candidature)

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.

2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:

a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;

d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti

del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.

5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:

a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;

d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;

e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;

g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.

6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:

a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;

b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;

c) che non hanno compiuto il venticinquesimo anno di età o che non lo compiono il primo giorno della votazione e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.

8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.

9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.

10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 21

(Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)

1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.

3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:

a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;

b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).

4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:

* Lettera modificata dall'art. 26 della l.r. 26/2012.

a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione; *

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;

c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

(Omissis) (. . .)

Allegato B

Schema riepilogativo dei documenti occorrenti per la presentazione delle candidature

1. **DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI LISTE** (*Modello n. 1*).

Allegati:

- ☑ **tre copie del contrassegno** delle liste circoscrizionali;
- ☑ solo in caso di contrassegno composito, **dichiarazione** degli altri partiti o gruppi politici che autorizzano **l'utilizzo del proprio simbolo** (*Modello n. 10*);
- ☑ **dichiarazione del candidato Presidente** contenente la descrizione del proprio contrassegno (*Modello n. 6*);
- ☑ **dichiarazione** di **collegamento** del candidato **Presidente** con il gruppo di liste, (*Modello n. 7*); la dichiarazione, in caso di coalizione di gruppi di liste, conterrà l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno del candidato Presidente;
- ☑ **tre copie del contrassegno** del candidato Presidente (in caso di coalizione di gruppi di liste, sarà presentato solamente dal gruppo incaricato dal candidato Presidente);
- ☑ **programma elettorale**.

I gruppi di liste che **devono** raccogliere le sottoscrizioni presentano **per ogni circoscrizione elettorale** (almeno 3):

2. **DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI** (Tanti *Modelli n. 3* quanti sono necessari a raggiungere il numero di sottoscrizioni previste dalla legge).

Allegati:

- ☑ **certificati elettorali** dei sottoscrittori della lista.

3. **ATTO DI DEPOSITO** della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (*Modello n. 4*).

Allegati:

- ☑ **certificati elettorali** del candidato Presidente e dei candidati consiglieri;
- ☑ **dichiarazione di accettazione della candidatura** del candidato **Presidente** (*Modello n. 8*);
- ☑ **dichiarazioni di accettazione della candidatura** di ciascun candidato **consigliere** (*Modello n. 9*);
- ☑ **dichiarazioni sostitutive** del candidato **Presidente** e di ciascun **candidato consigliere regionale** attestanti **l'insussistenza delle cause di incandidabilità** (*Modello n. 9-bis*).

I gruppi di liste che **non devono** raccogliere le sottoscrizioni presentano, in alternativa ai documenti di cui ai punti 2. e 3., **per ogni circoscrizione elettorale** (almeno 3):

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SENZA OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI (*Modello n. 5*). 4.

Allegati:

- ☑ **certificati elettorali** del candidato Presidente e dei **candidati** consiglieri;
- ☑ **dichiarazioni di accettazione della candidatura** del candidato **Presidente** (*Modello n. 8*);
- ☑ **dichiarazioni di accettazione della candidatura** di ciascun candidato **consigliere** (*Modello n. 9*)
- ☑ **dichiarazioni sostitutive** del candidato **Presidente** e di ciascun **candidato consigliere regionale** attestanti **l'insussistenza delle cause di incandidabilità** (*Modello n. 9-bis*).

Allegato C

Modelli

1 Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

2 Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena

3 Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (*ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007*) Foglio N. . . . . .

4 Modello di atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

5 Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (*ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007*)

6 Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del proprio contrassegno

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con uno o più gruppi di liste 7

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione 8

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale 9

Dichiarazione sostitutiva dei candidati attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità e le eventuali sentenze di condanna riportate 9-bis

Modello di dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo compreso in un contrassegno composito 10

Modello del manifesto delle candidature 11

Allegato 1

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Contrassegno

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,
in qualità di [1] .....

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il .....,
un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

☐ Trieste ☐ Gorizia ☐ Udine ☐ Tolmezzo ☐ Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: .....
e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: .....
.....
.....

Dichiara inoltre

che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig. .....
....., nato a ..... il....., il quale,
come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguenti contrassegno/contrassegni:
.....
.....

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:
il sig. ..... (effettivo), nato a ..... il .....,
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....);
e il sig. ..... (supplente), nato a ..... il .....,
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....).
Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:
a) due copie del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
b) solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti [1] dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
d) due copie del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;

[1] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Allegato 1

pagina 2 di 2

e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

.....

.....;

f) il programma elettorale, firmato e autenticato [2].

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma [3]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di [4] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....., da me identificato [5] .....

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ....., in qualità di ....., ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine ..... Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore ..... Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma del depositante [3]

.....
Firma dell'incaricato

---

[2] Il programma elettorale è sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici. (art. 15, comma 2, lettera d, l.r. 28/2007).

[3] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

[4] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[5] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 2

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena

Contrassegno

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,
in qualità di [1] .....

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il .....,
un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

☐ Trieste ☐ Gorizia ☐ Udine ☐ Tolmezzo ☐ Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: .....
e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: .....
.....
.....

Dichiara inoltre

che il partito o gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena;
che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig. .....
....., nato a ..... il ....., il quale,
come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguenti contrassegno/contrassegni:
.....
.....;
eventualmente, che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il gruppo di liste denominato .....
.....,
appartenente alla medesima coalizione di gruppi di liste e che ha presentato liste in tutte le circoscrizioni elettorali.
Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:
il sig. ..... (effettivo), nato a ..... il .....,
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....);
e il sig. ..... (supplente), nato a ..... il .....,
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....).
Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:
a) due copie del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
b) solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti [1] dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;

---

[1] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Allegato 2

pagina 2 di 2

d) due copie del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;
e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

.....

.....;

f) solo nel caso di collegamento con altro gruppo di liste, la dichiarazione firmata e autenticata, del rappresentante del gruppo di liste denominato .....

....., di collegamento con il presente gruppo di liste;

g) il programma elettorale, firmato e autenticato [2].

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma [3]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di [4] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....., da me identificato [5] .....

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ....., in qualità di ....., ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine ..... Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore ..... Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma del depositante [3]

.....
Firma dell'incaricato

---

[2] Il programma elettorale è sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici. (art. 15, comma 2, lettera d, l.r. 28/2007).

[3] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

[4] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[5] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 3

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)
Foglio N. ……

Contrassegno

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione elettorale di ……,

dichiarano di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il ……, nella circoscrizione elettorale di ……, il candidato alla carica di Presidente sig. ……, nato a …… il ……, e la lista circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome[1]	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione: ……
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto: ……
…….
……[2]

[1] Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.
[2] Eventualmente, indicare "La lista circoscrizionale è espressiva della minoranza linguistica slovena".

Allegato 3

pagina 2 di 4

I sottoscritti elettori dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidature e allegano alla presente n. ..... certificati, dei quali n. ..... collettivi, attestanti l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è .....,[3]

in persona di ..... residente in.....

I dati personali compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso l'Ufficio centrale regionale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati personali.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	*Firma*
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione[4]				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

[3] Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

[4] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore può essere indicato "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 3

pagina 3 di 4

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	*Firma*
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				
Modalità di identificazione				

Allegato 3

pagina 4 di 4

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	*Firma*
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di [5] ....., certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. .....), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., *il* ..... 20 .....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

[5] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 4

pagina 1 di 2

Modello di atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Contrassegno

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,
in qualità di [1] .....

deposita

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nella circoscrizione elettorale di .....
....., la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Presidente
sig. ....., nato a ..... il .....,
e della lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale denominata:

.....

.....

e contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:

.....

.....

La dichiarazione di presentazione delle candidature comprende N. ..... fogli sottoscritti complessivamente da N. ..... elettori.

Designa

quali delegati della lista:
il sig. ....., nato a ..... il .....,
domiciliato in .....
(telefono/e-mail .....);
e il sig. ....., nato a ..... il .....,
domiciliato in .....
(telefono/e-mail .....).
I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

[1] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Allegato 4

pagina 2 di 2

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

a) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) numero ..... dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., *il* .....20.....

.....
Firma [2]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di [3] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....., da me identificato [4] .....

....., *il* .....20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ....., in qualità di ....., ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di presentazione delle candidature sopra indicata, composta di N. ..... fogli contenenti le firme dei sottoscrittori con allegati i rispettivi certificati elettorali, unitamente al relativo atto di deposito corredato dei documenti sopra indicati. Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore ..... Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., *il* .....20.....

.....
Firma del depositante [2]

.....
Firma dell'incaricato

---

[2] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

[3] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[4] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 5

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)

Contrassegno

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,
in qualità di [1] .....

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il .....,
nella circoscrizione elettorale di ....., il candidato alla carica di Presidente
sig. ....., nato a ..... il ....., e la lista
circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome[2]	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione: .....
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto: .....
.....

[1] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

[2] Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 5

pagina 2 di 2

Designa

quali delegati della lista:

il sig. ....., nato a ..... il .....,

domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....):

e il sig. ....., nato a ..... il .....,

domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....),

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

a) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) numero ..... dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma [3]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,

con qualifica di [4] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,

dal sig. ....., da me identificato [5] .....

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ....., in qualità di .....,

ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore .....

Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma del depositante [3]

.....
Firma dell'incaricato

---

[3] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

[4] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[5] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 6

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del proprio contrassegno

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

candidato alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il .....,

dichiara

che la propria candidatura è contraddistinta dal/dai contrassegno/contrassegni di seguito descritto/descritti:

.....

.....

.....

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,
con qualifica di [1] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. ....., da me identificato [2] .....

....., *il* .....20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

[1] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[2] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 7

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con uno o più gruppi di liste

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

candidato alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il .....,

dichiara

che la propria candidatura è collegata al/ai gruppo/gruppi di liste denominato/denominati:

.....

.....

.....

.....

Il sottoscritto incarica il gruppo di liste [1] .....

di depositare presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale il contrassegno che contraddistingue la propria candidatura alla carica di Presidente della Regione e il programma elettorale della coalizione.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,
con qualifica di [2] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. ....., da me identificato [3] .....

....., *il* .....20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

---

[1] Solo nel caso di coalizione di gruppi di liste.

[2] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[3] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 8

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il .....

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
2. di non essersi presentato quale candidato alla carica di consigliere regionale.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,
con qualifica di [1] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. ....., da me identificato [2] .....

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

[1] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[2] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 9

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale per l'elezione che avrà luogo il .....
nella lista circoscrizionale denominata .....,
nella Circoscrizione elettorale di .....
Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
2. di aver accettato la candidatura in liste con lo stesso contrassegno nelle Circoscrizioni elettorali di .....
.....;
3. di non aver accettato la candidatura in altre liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,
con qualifica di [1] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. ....., da me identificato [2] .....

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

[1] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[2] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 9 - bis

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità e le eventuali sentenze di condanna riportate

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

candidato alla carica di ❑ Presidente della Regione, ❑ consigliere regionale, [**barrare l'opzione che interessa**] per l'elezione che avrà luogo il ....., ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 235/2012.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, commi 11, lettera b), e 12, lettera b), della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28,

dichiara

❑ di non aver riportato sentenze definitive di condanna o di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi fuori dei casi sopra riportati;

oppure

❑ di aver riportato le seguenti sentenze definitive di condanna o di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi fuori dei casi sopra riportati:

.....

.....

....., *il* ..... 20.....

.....

Firma [1]

[1]) Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non richiede alcuna autenticazione e non è necessaria la presentazione della copia di un documento di identità.

Allegato 10

Modello di dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo compreso in un contrassegno composito

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

in qualità di [1] .....

del partito o gruppo politico .....

dichiara

di autorizzare l'utilizzo del proprio simbolo compreso nel contrassegno presentato dal gruppo di liste:

.....

.....

....., *il* ..... 20.....

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,
con qualifica di [2] ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. ....., da me identificato [3] .....

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del soggetto che autentica

---

[1] Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita alla presente dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia resa dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

[2] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

[3] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "*per conoscenza personale*" o formula analoga.

Allegato 11

pagina 1 di 1

Modello di manifesto delle candidature

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI .....

Candidati alla carica di Presidente della Regione
e liste circoscrizionali per l'elezione di n. ..... Consiglieri regionali

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE									
◯ Nome e cognome	◯ Nome e cognome				◯ ◯ ◯ Nome e cognome			◯ Nome e cognome	
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE									
Lista circoscrizionale collegata	Liste circoscrizionali collegate				Liste circoscrizionali collegate			Liste circoscrizionali collegate	
◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

....., il 2008

Il Presidente
dell'Ufficio centrale regionale

.....

.....

Allegato 12

Pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale

I sottoscritti:

sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

e sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

❑ **delegati** della lista circoscrizionale ❑ espressamente **autorizzati dai** delegati della lista circoscrizionale [1] con dichiarazione sottoscritta e autenticata, in occasione dell'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale che avrà luogo ..... [2],

designano quali rappresentanti della lista circoscrizionale contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....

..... ,

presso la Sezione elettorale n. ..... del Comune di ..... :

il sig. ..... (rappresentante effettivo) nato a .....

il ..... e domiciliato in .....

(telefono ..... e-mail .....),

e il sig. ..... (rappresentante supplente) nato a .....

il ..... e domiciliato in .....

(telefono ..... e-mail .....).

..... , *il* ..... 20.....

.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ..... , con qualifica di ..... ,

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. .....

..... ,

da me identificati ..... [3].

..... , *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [4]

---

1 Barrare il caso che ricorre.

2 Indicare la data dell'elezione.

3 Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

4 Ai sensi dell'artico 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.